



Regione Campania
 Provincia di Benevento
 Comune di Amorosi



Impianto FV "AMOROSI"

Potenza DC di impianto 28,327 MWp - potenza AC di immissione in RTN 23,445 MWp
 Integrato con l'Agricoltura
 con annesso Sistema di accumulo di energia a batterie
 Potenza 20,00 MW

Titolo:

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Numero documento:

Commissa						Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2	2	3	6	0	1	D	R	0 1 0 5	0 0

Committente:



SINERGIA GP12

SINERGIA GP12 S.R.L.
 CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
 80143 NAPOLI
 PEC: sinergia_gp12@pec.it
 Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: ing. Filippo Mercorio



PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
 www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	08.04.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO



COMUNE DI AMOROSI
PROVINCIA DI BENEVENTO
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 0004886

Il Responsabile

Vista l'istanza presentata dal Sig. PARENTE Augusto, nato a Benevento (BN) il 27/11/1961 e residente in Amorosi (BN) alla Via Sebastiano Maturi, 4/A, in qualità di erede di SALVIONE Amelia, con cui si chiede un **Certificato di Destinazione Urbanistica**, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, per le aree site in questo Comune, individuate con le particelle nn. **61, 910, 911, 912, 913, 146, 54, 60, 1, 66, 11, 9, 86, 84 e 79** del foglio di mappa n. **3**;

Visto il P.R.G. definitivamente approvato con D.P.P. n° 15131 del 27-05-1996, pubblicato sul B.U.R.C. n° 41 del 08-07-1996;

Certifica

- mappale **61** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **910** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **911** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **912** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **913** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **146** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **54** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale **60** foglio n. **3**-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**



- mappale 1 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale 66 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale 11 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale 9 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale 86 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale 84 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**
- mappale 79 foglio n. 3-
che la suddetta particella ricade nella percentuale **100 %** nella Z.T.O. **E1**

con le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONE DI USO AGRICOLO

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, quelle ad essa connesse, nonché alle attività terziarie che favoriscano l'integrazione dei redditi agricoli. Pertanto, la concessione ad edificare volumi abitativi va rilasciata a: proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 153.

Per le necessità abitative degli aventi diritto di cui al precedente comma è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui, a condizione che i volumi realizzati siano non superiori a mc. 500, che su tutte le aree asservite venga trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare vincolo di inedificabilità a favore del Comune e che le stesse aree siano evidenziate su apposite mappe catastali tenute in pubblica visione presso l'U.T.C.

Per le aziende che insistono unitariamente su Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi in uno solo dei Comuni a condizione che la procedura di asservimento e pubblicazione sia eseguita in tutti i Comuni interessati.

La concessione per manufatti destinati ad attività terziarie e produttive può essere rilasciata agli aventi titolo per l'esercizio di tali attività.

Le costruzioni nelle zone agricole si dividono come segue:

A. Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura e cioè: abitazioni con relativi volumi tecnici, quali garages, depositi, etc. e con gli eventuali accessori rurali, quali stalle, pollai, porcilaie, fienili, etc.; silos, serbatoi idrici; ricoveri per macchine agricole; per lavorazioni di prodotti agricoli.

Sono considerati accessori a servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superano il volume globale di mc. 500 o i parametri sotto elencati:

- bovini ed equini, in pianura: 120 mc./ha;
- bovini ed equini, in montagna: 100 mc./ha;
- suini per uso familiare: 80 mc;
- polli, altri pennuti per uso familiare ed animali da pelliccia: 45mc.;
- ovini: 30mc.

B. Costruzioni adibite alla conservazione ed alla trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri ovvero svolte in

sociale; costruzioni adibite all'esercizio di macchine agricole

C. Allevamenti zootecnici industriali.

Sono considerati allevamenti zootecnici industriali tutti quei locali per ricoveri animali che superano gli indici di cui al punto A. o che riguardano allevamenti di specie animali non contemplate nello stesso punto A.

Gli allevamenti zootecnici industriali si distinguono agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano nelle seguenti categorie

1. bovini ed equini

2. suini

3. polli ed animali da pelliccia

4. ovini

5. eventuali altre specie di animali

D. Costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo.

E. Costruzioni per industrie nocive di prima e seconda classe che non possono essere installate nelle zone industriali, ai sensi dell'art. 11 delle presenti norme.

In ogni caso i fabbricati esistenti alla data di formazione del Piano ed aventi destinazione agricola possono essere ampliati "una tantum" fino ad un massimo del 20%, purchè ne sia documentata la diretta utilizzazione nella conduzione del fondo. Su tali fabbricati sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per le costruzioni di cui ai punti B. e C. necessarie alla realizzazione dei programmi di sviluppo di cooperative, associazioni, etc., il computo dei volumi può essere effettuato in base ai terreni conferiti o impegnati dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali.

La copia autenticata delle mappe di cui al 3 ed al 4 comma del presente articolo costituisce documentazione obbligatoria a corredo della domanda di concessione; quella delle note di trascrizione di cui agli stessi è propedeutica al rilascio della concessione. Per le costruzioni di cui ai punti B., C., D., E. ed F. sono comunque consentiti alloggi per il titolare ed il custode con il limite di due unità abitative per un totale di 160 mq. per ciascun azienda.

Zona E1

Nelle zone agricole normali sono consentite tutte le costruzioni elencate all'art. 12.1 delle presenti norme. Il Piano si attua mediante IED applicando i seguenti indici:

1. Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura di cui all'art. 12.1/A.

$S_m = 2.000 \text{ mq}$ $I_f = 0.10 \text{ mc/mq}$ per gli accessori rurali (cantina, stalla, ecc.); 0.03 mc/mq per le abitazioni ed i relativi accessori (garage, deposito, ecc.) Distanze a norma dei precedenti art. 4.2 e 4.3 La distanza dei confini è ridotta a m. 5.00 per le sole residenze. $H_m =$ libera per gli impianti; m 8.00 per le abitazioni. Parcheggi: nella misura prevista dall'art. 14.1 e relativa tabella. Sono consentite solo case unifamiliari o bifamiliari. Pollai e porcilaie debbono distare non meno di ml 5.00 dagli altri edifici non facenti parte della stessa proprietà o azienda agricola; non meno di ml 10.00 dal confine.

2. Per le costruzioni di cui all'art. 12./ B: $S_m = 3.000 \text{ mq}$; per le aree destinate all'uso di macchine agricole 2.000 mq R. c. = 0.30 mq/mq Distanze a norma dei precedenti art. 4.2 e 4.3 e relativa tabella.

3. Per le costruzioni di cui all'art. 12.1/C: R. c. = 0.10 mq/mq $S_m = 3.000 \text{ mq}$ $D_{edifici} =$ Gli edifici dell'azienda dovranno osservare rispetto a quelli esterni distanze minime pari a :

- m 60.00 se destinati agli allevamenti di cui ai C/2 e C/3 dell'art. 12.1.
- m 35.00 se destinati agli altri allevamenti
- m 10.00 se destinati agli altri servizi dell'azienda.

All'interno dell'azienda gli edifici non direttamente interessati al processo produttivo dovranno rispettare una distanza minima pari a :

- m 30.00 rispetto a quelli destinati agli allevamenti di cui ai punti C/2 e C/3 , art. 12.1
- m 15.00 rispetto agli altri allevamenti.

$D_c = H_f/2$, con minimo di

- m 55.00 per gli allevamenti di cui ai punti C2 e C3 dell'art. 12.1
- m 30.00 per gli altri allevamenti
- m 5.00 per gli altri edifici a servizio dell'azienda.

4. Per le costruzioni destinate alle industrie nocive di cui l'art.12.1/E: $S_m = 10.000 \text{ mq}$ $Q = 0.20 \text{ mq/mq}$ $D_{edifici} =$ Gli edifici destinati ad attività industriali nocive devono essere ubicati nelle zone agricole normali a non meno di m 1.000 dal limite del più vicino abitato sotto vento dominante, di m 300 dagli edifici esistenti aventi diversa destinazione di m 100 dalle strade esistenti statali o provinciali e m 50 dalle strade di P. R. G. o comunali. $D_{confine} = m 25.00$

C. Per consentire lo sviluppo dell'agriturismo possono realizzarsi nonché la riconversione totale o parziale degli edifici rurali esistenti in residenze a rotazione d'uso, con le seguenti norme: - le residenze rurali a rotazione d'uso (affittacamere, locande) possono ricavarsi nelle abitazioni rurali esistenti alla data di formazione del Piano mediante ampliamento delle stesse fino al 30 % del massimo volume residenziale consentito sul fondo o di quello preesistente, se maggiore, ed alla integrazione dei servizi igienici nella misura massima di 30 mc per ogni 4 nuovi posti letto.

Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 non sono ammessi scarichi nei canali e corsi d'acqua. Per gli edifici di cui ai punti 3, 4, 5 non sono consentiti in ogni caso scarichi in fognature, corsi d'acqua, canali senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta all'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico - sanitari.

Per gli edifici di cui al punto 5C il rilascio della Concessione Edilizia, della licenza di abitabilità e di quella di uso è subordinata alla esibizione delle prescritte autorizzazioni per l'attività prevista. Per quelli di cui al punto uno della documentazione di esercitare direttamente l'attività agricola o di essere discendente diretto degli aventi titolo.

Per favorire la delocalizzazione delle attività zootecniche esistenti e certificate alla data di adozione del Piano, è possibile nelle nuove zone agricole prescelte consentire, in deroga agli indici di zona, ma non alla distanza dai fabbricati esistenti:

- Incremento della superficie coperta fino al 40% del preesistente;
- Possibilità di costruire in ogni caso, per ogni azienda , abitazione per il proprietario e l'eventuale custode con un massimo totale di mq 200 residenziali.

- che per dette aree non è stata emessa l'Ordinanza di sospensione di cui all'art. 30, settimo comma, del citato D.P.R. n. 380/2001.

Il presente certificato si rilascia per gli usi consentiti.

Amorosi, 20.05.2020

IL RESPONSABILE
(Arch. Giovanni Ragone)

